



Un percorso di approfondimento e divulgazione sul tema della condizionalità

Atti C16 - C17 - C18 Igiene e benessere degli animali

Gli Atti inseriti nel campo di condizionalità denominato Benessere Animale hanno, a livello comunitario, una matrice comune originatasi con l'emanazione della normativa del 1974 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. Negli anni successivi è maturata una maggiore attenzione verso questa tematica dando corpo ad una politica comunitaria di protezione degli animali che ha trovato organicità in una convenzione sottoscritta da tutti gli Stati membri e ratificata con il Trattato 78/923/CEE. Questa nuova impostazione nel trattamento degli animali, sostenuta dalla richiesta di cittadini e consumatori attenti alle condizioni degli animali destinati al consumo alimentare, ha trovato un rafforzamento nel Trattato di Amsterdam. Il Trattato ha incoraggiato le Istituzioni della UE ad adoperarsi ancora di più nel migliorare il benessere degli animali in quanto ritenuti esseri senzienti, capaci cioè di avere una qualche consapevolezza di sé, del proprio dolore e di provare sentimenti più complessi di desiderio e paura. Il Benessere Animale contribuisce altresì, alla luce di numerosi studi scientifici svolti al riguardo, direttamente ed indirettamente alla salubrità e qualità dei prodotti alimentari ed alla sicurezza alimentare.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



VENETO
AGRICOLTURA

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Si può considerare il buono stato di benessere animale quando si realizzano le condizioni fisiche e mentali per una vita priva di inutili sofferenze. Tale condizione deve essere garantita in allevamento, durante il trasporto, nelle fiere, mercati, esposizioni e al macello. La necessità d'individuare dei parametri oggettivi per riferire tali condizioni sono sommariamente riconducibili a semplici norme denominate **le 5 libertà degli animali**:

1. Libertà dalla fame e dalla sete, favorendo l'accesso ad acqua fresca e pulita e ad una dieta che mantenga l'animale in salute e vigore fisico.
2. Libertà dal disagio, provvedendo ad un ambiente adatto con idonei ricoveri e zone per lo stazionamento ed il decubito.
3. Libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, con l'approntamento di sistemi di prevenzione e di rapida diagnosi e cura.
4. Libertà di espressione del normale comportamento, fornendo all'animale sufficiente spazio, installazioni appropriate e vita sociale propria della specie allevata.
5. Libertà dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze psichiche.

Nella presente scheda vengono illustrate sinteticamente le condizioni da rispettare nel caso di:

- allevamenti di vitelli (Atto C16)
- allevamenti di suini (Atto C17)
- tutti gli allevamenti in genere (Atto C18).



ATTO C16 - NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991 ARTT. 3 E 4

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Aziende con allevamenti di vitelli superiori ai 6 capi. Si definisce **"vitello"** un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi. Il criterio interessa:

1. le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
2. le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
3. le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Per assecondare il naturale comportamento degli animali devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i vitelli devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione sufficiente allo svolgimento di attività fisica garantendo i contatti con altri bovini;
- le pareti dei box devono garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra vitelli;
- i vitelli non devono essere legati, se non per brevi momenti comunque al massimo un'ora per l'alimentazione;
- è vietato l'uso della museruola;
- è vietato il taglio della coda (ad eccezione per i fini terapeutici);
- la cauterizzazione dell'abbozzo corneale ovvero l'azione prodotta da strumenti a estremità incandescente per evitare la crescita delle corna, è possibile al di sotto delle tre settimane di vita;
- lo spazio libero individuale deve essere come indicato nella sottostante tabella.

Peso vivo in Kg	Metri quadrati disponibili
Fino a 150	1,5
Fino a 220	1,7
oltre 200	1,8

Il personale dell'allevamento deve inoltre provvedere a controllare i vitelli almeno due volte al giorno e se si trovano animali ammalati o feriti bisogna provvedere al loro isolamento in locali appropriati e procedere subito alle cure.

Accorgimenti e caratteristiche igienico strutturali:

- tutti i materiali di costruzione e che compongono le strutture di stabulazione devono essere lavabili e disinfettabili;
- devono essere assenti spigoli taglienti che possono ferire gli animali;
- gli impianti elettrici devono essere a norma;
- i vitelli devono potersi coricare, giacere, alzarsi senza difficoltà;
- le attrezzature per la somministrazione degli alimenti devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi;
- l'illuminazione naturale o artificiale deve garantire un periodo di luce minimo compreso dalle 9.00 della mattina alle 17.00;
- l'illuminazione fissa o mobile deve essere possibile per garantire un efficace controllo degli animali in qualsiasi momento.

L'alimentazione deve garantire la somministrazione dei seguenti elementi nelle diverse fasi di crescita:

elemento	Fase di crescita
colostro	Dopo la nascita entro le prime sei ore di vita
emoglobina	4,5 mmol/litro
alimento	almeno 50g/giorno dalla seconda all'ottava settimana di vita
solido-fibroso	almeno da 50 a 250 g/giorno dall'ottava settimana fino alla ventesima settimana di vita
alimenti	ad libitum (a piacere) o almeno due volte al giorno
acqua	dalla seconda settimana di vita devono disporre di acqua fresca in ogni momento

ATTO C17 - NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991 ARTT. 3 E 4 PAR.1

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Tutte le aziende con allevamenti suini.

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla gestione degli animali. E' vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e scrofette. La densità dei suini allevati, intesa **come superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso**, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve rispettare i parametri in tabella.

Peso vivo in Kg	mq di superficie
Fino a 10	0,15
da 10 a 20	0,20
da 20 a 30	0,30
da 30 a 50	0,40
da 50 a 85	0,55
da 85 a 110	0,65
oltre 110	1,00



I requisiti specie-specifici comprendono:

- la possibilità di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
- la possibilità di vedere altri suini;
- la possibilità di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
- per i suini tenuti in gruppo l'allevatore deve predisporre opportune misure per limitarne l'aggressività (isolamento dei suini aggressivi);
- la messa a disposizione di paglia o altro materiale al fine di soddisfare le esigenze comportamentali.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

rumore	Non devono essere improvvisi o continui se d'intensità pari o superiore a 85 dBA (pari a quella che si verifica in condizioni di traffico automobilistico intenso)
luce	Deve essere assicurata per una durata di almeno 8 ore con intensità di 40 lux (pari ad esempio ad una strada ben illuminata durante la notte)
pavimenti	Non devono essere sdruciolevoli e devono essere privi di asperità
alimenti	Devono essere somministrati almeno una volta al giorno o ad libitum (a piacere). Quando è in gruppo, ogni suino deve poter disporre di alimenti contemporaneamente agli altri. Per scrofe e scrofette in gruppo, anche in situazioni di competizione, ogni animale deve disporre di una sufficiente quantità di mangime ad alto valore energetico e di fibra.
acqua	Dalla seconda settimana di vita ogni suino deve disporre di acqua fresca a sufficienza
mutilazioni	Vietate
riduzioni *	Per particolari esigenze sono possibili riduzioni degli incisivi con limatura o troncatura entro i primi 7 giorni di vita. Riduzioni ammesse anche per le zanne dei verri.
mozzamento della coda *	Entro i 7 giorni di vita
castrazione *	Per i suinetti destinati all'ingrasso ammesse entro i primi 7 giorni di vita
anello al naso	Solo per animali allevati all'aperto

*) queste operazioni vanno effettuate esclusivamente da veterinario o personale adeguatamente formato.

Condizioni specifiche:

Verri	I recinti utilizzati per l'accoppiamento devono avere una superficie al suolo di 10 mq e liberi da ostacoli
Scrofe e scrofette	Una settimana prima del parto devono disporre di lettiera per la creazione del nido (se si utilizza carta deve essere priva di sostanze chimiche). Prima di essere sistemate negli stalli devono essere pulite ed eventualmente trattate contro i parassiti. Gli spazi devono agevolare il parto e negli stalli deve essere possibile il posizionamento di sbarre per proteggere i lattonzoli.
Lattonzoli *	Nel pavimento deve esserci una parte ricoperta con un tappetino di paglia o altro materiale su cui possono riposare gli animali contemporaneamente. Negli stalli devono avere sufficiente spazio per essere allattati. Non è possibile staccare i lattonzoli dalla madre prima di 28 giorni. E' però possibile svezzare già dal 21° giorno purché vengano trasferiti in impianti specializzati preventivamente puliti e disinfettati e separati dai locali di allevamento delle scrofe.
Suinetti ** e suini all'ingrasso ***	I gruppi di suini devono essere formati e mescolati il più precocemente possibile al massimo dopo una settimana dallo svezzamento. Tali gruppi non possono essere modificati se non per allontanare i soggetti ammalati, feriti o aggressivi. Devono essere adottate misure per ridurre le lotte tra suini. L'eventuale somministrazione di tranquillanti deve essere effettuata da un medico veterinario nei casi ritenuti necessari e comunque eccezionali, mai come normalità.

*) per lattonzolo s'intende il suino dalla nascita allo svezzamento

**) suinetto è il suino dallo svezzamento alle 10 settimane

***) suino all'ingrasso è il suino dalle 10 settimane fino all'impiego per la riproduzione o alla macellazione

Nei nuovi allevamenti che esercitano l'attività di allevamento dei suini **per la prima volta** le seguenti indicazioni diverranno obbligatorie per tutti gli allevamenti **dal 2013**:

	Superficie libera totale	Gruppi inferiori a 6 capi	Gruppi superiori a 40 capi	Superficie con pavimento pieno continuo
Scrofette dopo la fecondazione	mq 1,64	Aumento superficie del 10%	Si può diminuire del 10%	mq 0,95 (il 15% deve essere riservata ad un pozzetto di scarico)
Scrofe gravide	mq 2,25	Aumento superficie del 10%	Si può diminuire del 10%	mq 1,2 (il 15% deve essere riservata ad un pozzetto di scarico)

Le scrofe e scrofette devono rimanere in gruppo per le quattro settimane dopo la fecondazione all'interno di un recinto con lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo prevede meno di 6 animali la lunghezza non deve essere inferiore a m. 2,4. Tuttavia se l'allevamento ha complessivamente meno di 10 scrofe è consentito l'allevamento in recinti individuali.

Scrofe e scrofette devono avere accesso al materiale per le attività di ricerca e manipolazione (fieno, paglia, legno, segatura, torba, miscugli di questi materiali).

Qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

a. l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli;
- 14 mm per i suinetti;
- 18 mm per i suini all'ingrasso;
- 20 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

b. l'ampiezza minima dei travetti deve essere:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.



ATTO C18 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998 ART.4

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Aziende con qualsiasi tipologia di animale (compresi pesci, rettili e anfibi) allevata o custodita per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce o altri scopi agricoli. Non si applica agli animali che vivono selvatici, per quelli destinati a gare, esposizioni, manifestazioni, da sperimentazione e da laboratorio, invertebrati (cioè tutti gli organismi che non hanno uno scheletro interno come gli insetti ed i vermi).

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Secondo la normativa vigente gli animali devono essere custoditi da **personale** con adeguate capacità e competenze professionali. Per verificare lo stato di benessere degli animali il personale deve svolgere **ispezioni** regolari e frequenti, comunque almeno una volta la giorno. Gli animali possono essere ispezionati, per diversi motivi, in orario serale o notturno ed è quindi indispensabile che nella zona di ricovero degli animali sia possibile utilizzare l'illuminazione attraverso impianto fissi o mobili. Nel caso ci siano **animali ammalati** è necessario provvedere con celerità alla loro cura anche attraverso un parere del veterinario. L'allevatore dovrà in caso di malattia, se necessario, isolare gli animali in locali dotati di lettiera asciutte e confortevoli. Agli animali deve essere concessa la **libertà di movimento**, in funzione della specie. Il proprietario o detentore degli animali deve registrare i **trattamenti terapeutici** conservando i **registri** per un periodo di almeno tre anni lasciandolo a disposizione delle Autorità di controllo.

I fabbricati

I materiali utilizzati per costruire i locali di stabulazione e delle attrezzature non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere puliti accuratamente e disinfettati.

I locali di stabulazione e di dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenti tali da provocare lesioni.

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali.

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio ma deve essere a loro garantiti un periodo di riposo.

Gli animali custoditi fuori dei fabbricati devono poter usufruire di un riparo per la protezione dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

Impianti ed esigenze di acqua ed alimenti

Gli impianti automatici o meccanici utilizzati in allevamento e indispensabili per gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e, in caso di difetti o mal funzionamento bisogna adottare immediatamente rimedi efficaci.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze dannose.

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana e adatta alla loro età e specie.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra li animali. **Non devono essere somministrate sostanze che possono nuocere la salute degli animali.**

Mutilazioni e altre pratiche

È vietata la **bruciatura dei tendini e il taglio di ali** per i volatili e di **code** per i bovini ad esclusioni dei trattamenti terapeutici certificati. La **cauterizzazione dell'abbozzo corneale** è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il **taglio del becco** deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La **castrazione** è consentita per le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tale pratica sia effettuata da personale qualificato prima del raggiungimento della maturità sessuale. È vietata l'**alimentazione forzata** per anatre ed oche e la **spiumatura** di volatili vivi.

Devono sempre essere evitate le situazioni, sia in allevamenti artificiali che naturali, che possono provocare sofferenze o lesioni agli animali.

Animali da pelliccia

L'allevamento degli animali da pelliccia deve avvenire alle seguenti condizioni:

- misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia (per animale adulto singolo, per animale adulto e piccoli, per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio) superficie libera con esclusione del nido, centimetri quadrati 2.550;
- altezza della gabbia non deve essere inferiore a 45 cm;
- per tali spazi devono essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Dal 1 gennaio 2008 gli animali da pelliccia dovranno essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami per consentire agli animali di arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Testi

Massimo Ferasin (Veneto Agricoltura)
Si ringrazia per la collaborazione Barbara Lazzaro e Fernando De Rosa (Regione Veneto) ed Ester Giolo (AVEPA)

Progetto divulgativo condizionalità

Responsabile progetto: Stefano Barbieri (Veneto Agricoltura)

Pubblicazione edita da

Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, 30172 Mestre (VE)
Tel. 041-2795439/5449 - Fax 041-2795448
e-mail: agroambiente@regione.veneto.it

Realizzazione Editoriale

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Coordinamento Editoriale:
Margherita Monastero, Isabella Lavezzo
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049-8293920 - Fax 049-8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

I testi normativi in versione integrale, ulteriori documenti relativi alla condizionalità e le schede informative sono disponibili nelle pagine dedicate alla condizionalità (Progetto InfoEcoPraticO) nel sito Internet www.venetoagricoltura.org sezione "Progetti speciali"